

COMUNE DI TERNATE
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI
REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI**

(approvato con deliberazione C.C. di Ternate n. 5 del 2.03.2018)

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali.
2. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
3. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

Art. 2 Iniziativa referendaria

1. La data del referendum e le relative modalità di svolgimento sono disposte con provvedimento del Sindaco, a seguito di deliberazione di indizione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini;
2. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione da parte da un numero di elettori pari almeno al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme della proposta del quesito - o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo ad apposito Comitato promotore l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
4. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione Elettorale comunale, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento, sentito il Segretario Comunale. La Commissione, ove ritenga necessario far apportare modifiche o integrazioni, al quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Ricevuta la comunicazione dal Sindaco dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione da parte di un numero di elettori pari almeno al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme della proposta del quesito o dei quesiti referendari.
6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura «Comune di Ternate -Richiesta di referendum», e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati al Segretario Comunale che li vidima apponendo la propria firma, la data ed il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.
8. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di vidimazione dei moduli apposta dal Segretario Comunale, con il deposito dei relativi atti presso il medesimo, il quale ne dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale e, accertata la regolarità della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
9. Il Sindaco iscrive l'argomento all'Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

Art. 3 Indizione referendum

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 – ad eccezione dei referendum consultivi di fusione, modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, per i quali non è prevista una maggioranza qualificata dalla norma regionale - stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e dispone l'indizione del referendum in una domenica entro e non oltre centottanta giorni dalla medesima deliberazione, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum.
2. Lo svolgimento dei referendum consultivi di fusione, modifica delle circoscrizioni e denominazione comunale, è disciplinato, in ogni caso, dalle disposizioni regionali vigenti ai sensi della legge regionale n. 29/2006. Ai sensi della vigente legge regionale, con la deliberazione consiliare di avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati deve essere già approvato dai medesimi, in testo identico, il quesito referendario e stabilito un termine entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale. Se il consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo. Se il consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:
 - a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
 - b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.
3. I Referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali. Qualora si svolgano in un'apposita tornata elettorale, i seggi saranno aperti dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del giorno fissato.
4. Il Sindaco dà avviso della consultazione referendaria con pubblico manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici o aperti al pubblico entro il quarantacinquesimo giorno antecedente al votazione, ivi precisando il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, il luogo e le modalità della votazione; copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione Elettorale, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum,

nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

6. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico della/e sala/e ove ha luogo la votazione.

Art. 4 Revoca della deliberazione di Consiglio comunale sull'effettuazione del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, sentiti preliminarmente il Comitato dei promotori se il referendum è ad iniziativa popolare o i capi gruppo se ad iniziativa consiliare, propone al Consiglio comunale di deliberare la revoca della deliberazione sull'effettuazione del referendum. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco dà avviso della deliberazione del Consiglio comunale di revoca della deliberazione sull'effettuazione del referendum, entro cinque giorni dalla deliberazione stessa, alla Commissione Elettorale, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza.

Art. 5 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal **trentesimo** giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro e non oltre il **trentatreesimo** giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una.
 - c) lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.
5. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

Art. 6 Elettorato e validità del referendum

1. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni comunali. Per i referendum di fusione, modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale, ai sensi della legge regionale n. 29/2006, gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, ad eccezione dei referendum consultivi aventi ad oggetto la fusione o la modifica delle circoscrizioni e della denominazione comunale, ai sensi della legge regionale n. 29/2006.

4. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione, a seguito della verifica della sua identità, sulla base della lista elettorale di sezione, riferita all'ultima revisione elettorale ordinaria, trasmessa all'ufficio, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.

Art. 7 Ufficio elettorale di sezione

1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione, è costituito un ufficio elettorale, composto da un Presidente, da tre Scrutatori e da un segretario.
2. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dalla Corte d'Appello di Milano tra le persone iscritte nell'apposito albo. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale Comunale, mediante estrazione a sorte, fra gli elettori iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legislazione vigente. Ciascun Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nomina un Segretario di seggio e, tra gli scrutatori assegnati, designa un Vicepresidente.
3. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e del seguente lunedì, in caso di prosecuzione oltre la mezzanotte delle operazioni di scrutinio, e fino alla loro conclusione.
4. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni, di insediamento, di voto e di spoglio, dovranno risultare sempre presenti contemporaneamente almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 8 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente per le consultazioni referendarie.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del sabato che precede il giorno della consultazione per le operazioni preliminari. Non appena l'ufficio di sezione è costituito, gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle ore 7.00 del giorno della votazione il presidente ricostituisce l'ufficio di sezione. In caso di mancata presentazione dei componenti designati si procede alla loro sostituzione secondo disposizioni di legge.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
5. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune, con le caratteristiche stabilite da apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Regionale o dalla normativa statale, a seconda dell'ambito di competenza. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più consultazioni, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.
8. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e sono ammessi a votare gli elettori fino a quel momento presenti in sala.

9. L'ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio.
10. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio. Concluse le operazioni, il materiale chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Delle operazioni effettuate dagli Uffici elettorali di Sezione viene redatto apposito verbale ed inviato all'ufficio centrale per il referendum di cui all'articolo successivo.

Art. 9 Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la segreteria del comune è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto, dal Segretario Comunale e da non più di due dipendenti nominati dal sindaco. Il segretario comunale assume le funzioni di presidente dell'ufficio centrale per il referendum. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate da uno dei predetti dipendenti designato dal presidente.
2. L'ufficio centrale per i referendum, le cui operazioni si svolgono tutte in adunanza pubblica, inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di scrutinio, e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procedendo all'assegnazione definitiva dei voti;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum entro e non oltre 10 giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
3. In caso di necessità le operazioni dell'ufficio centrale per i referendum possono essere sospese con aggiornamento a nuova seduta, ma devono in ogni caso terminare entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
4. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso dal presidente al sindaco.

Art. 10 Attuazione risultato referendario

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Il Consiglio comunale prende formalmente atto dell'esito referendario ed adotta le deliberazioni necessarie e conseguenti. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 11 – Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.